

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1768
del 6 luglio 2010**

Modifica alla Dgr n. 1265/2008 “Integrazioni alla Dgr n. 113/2005: “Lr 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti iscritti nell’elenco regionale. Modalità di verifica. Disciplina dell’istruttoria in caso di successione nell’accreditamento e di variazione dei dati contenuti nell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Modificazioni alla Dgr n. 1265 del 26 maggio 2008 relativamente alla durata massima del provvedimento di sospensione e agli effetti prodotti nei casi di sospensione e di revoca dell’accreditamento degli Organismi di Formazione e/o Orientamento

L’Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

Con Dgr n. 113 del 21 gennaio 2005 sono stati approvati i criteri e le modalità per la verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti iscritti nell’elenco regionale degli Organismi di Formazione e Orientamento accreditati e per la disciplina dell’istruttoria in caso di successione nell’accreditamento e di variazione dei dati contenuti nell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Con la medesima Dgr n. 113/05 è stata, altresì, prevista - ai sensi della Lr n. 19/2002, articolo 3, commi 2, 3 e 4 -, “la sospensione e/o la decadenza e la conseguente cancellazione dall’elenco degli Organismi accreditati a carico dei soggetti nei confronti dei quali siano accertati gravi irregolarità nella gestione delle attività formative o di orientamento finanziate o riconosciute che abbiano comportato l’adozione di un provvedimento di revoca del finanziamento assegnato o del riconoscimento dell’attività, il venir meno dei requisiti per l’accreditamento o la non veridicità della documentazione presentata ai fini dell’accreditamento, ovvero dei soggetti che non adempiano agli obblighi previsti dalla legge e dalla presente Dgr”.

Con Dgr n. 1265 del 26 maggio 2008 si è fornita una puntuale integrazione dei dispositivi succitati andando a specificare i casi di sospensione e di revoca dell’accreditamento e gli effetti che tali provvedimenti implicano.

Sulla base dell’esperienza maturata in questi due anni per quanto riguarda il rispetto dei requisiti strutturali di cui al punto 1.2 del vigente modello di accreditamento degli Organismi di Formazione e/o Orientamento è emerso che il termine massimo per l’adeguamento dei requisiti strutturali di 120 giorni (Dgr n. 1265/08 caso C) è risultato spesso insufficiente, sia perché l’ottenimento di alcuni certificati, quale ad esempio il Certificato Prevenzione Incendi, necessita di tempistiche particolarmente lunghe, sia anche perché la proprietà delle strutture degli Enti di formazione accreditati risulta in alcuni casi di un soggetto terzo perciò non coinvolto direttamente nel sistema di accreditamento. Quanto sopra ha spesso comportato, di fatto, un allungamento dei termini temporali per la richiesta e l’ottenimento della documentazione prevista dal modello di accreditamento regionale. A tal riguardo si propone che i tempi massimi di sospensione dell’accreditamento, così come previsto nel caso C della Dgr n. 1265/2008, siano innalzati a 180 giorni.

In sede di prima applicazione, agli eventuali procedimenti già avviati ai sensi della Dgr n. 1265/2008 e non ancora conclusi alla data del presente provvedimento, si propone di applicare le disposizioni di cui al punto precedente.

Si rileva inoltre che la Regione del Veneto durante la programmazione 2007 - 2013, anche su impulso dell’Unione Europea, ha promosso, con ottimi risultati di sistema, l’attivazione di partenariati in tutti i bandi emanati dalle Direzioni Formazione, Lavoro e Istruzione al fine di favorire al meglio le varie forme di collaborazione tra i diversi attori, vecchi e nuovi, del mondo della formazione professionale della scuola e del lavoro. Al fine di sostenere tale impostazione volta al consolidamento delle linee programmatiche assunte e valorizzare lo sforzo profuso in questi anni, in una prospettiva di miglioramento continuo del sistema veneto della formazione professionale, articolato, tra l’altro, anche sul partenariato, si propone di eliminare, tra gli effetti della revoca e della sospensione previsti nella succitata Dgr n. 1265/08, l’impossibilità per l’Organismo di Formazione di partecipare in qualità di partner ai bandi per la realizzazione di attività formative e/o di orientamento finanziate o riconosciute dalla Regione Veneto, fermo restando il rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza vigenti indicati nel modello di accreditamento al momento dell’avvio delle attività nei locali di erogazione delle medesime.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la Legge regionale 9 agosto 2002, n.19 (Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati);

- Viste le Deliberazioni n. 113 del 21 gennaio 2005 e n. 1265 del 26 maggio 2008;

- Visto il Decreto del Dirigente della Direzione regionale Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003, istitutivo dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, e i successivi decreti di modifiche ed integrazioni;

delibera

- di modificare la Dgr n. 1265/2008, così come specificato nella narrativa, per quanto riguarda sia i tempi massimi di sospensione - fino a 180 giorni - che la possibilità di partecipare in qualità di partner in presenza di tale sospensione a progetti finanziati a seguito di bandi regionali;

- di demandare al Dirigente regionale della Direzione Formazione l’assunzione di ogni e qualsiasi provvedimento necessario per l’esecuzione del presente deliberato nel quadro dei principi di cui alle LL.RR. n. 1/97, n. 19/02 e della L. n. 59/97, art. 4.